

L'assemblea non si convoca via whatsapp

Adempimenti

L'applicativo gratuito può essere utile solo per comunicazioni informali

Luana Tagliolini

Non è legittimo l'invio della convocazione di assemblea a tutti i condòmini a mezzo whatsapp (Tribunale di

Avellino, sentenza 1705/2024).

Seppur di rapido e immediato recepimento, questa possibilità non è annoverata nell'elenco riportato nell'articolo 66, comma 3 delle disposizioni di attuazione del Codice civile (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano) che, essendo norma inderogabile, non ammette eccezioni.

Pertanto, precisano i giudici, non possono essere prese in considerazione altre modalità non previste dalla legge o successivamente sopravvenute come appunto l'in-

vio tramite whatsapp.

Per il Tribunale le comunicazioni mediante whatsapp sono da considerarsi informali, di natura preparatoria e non idonee a determinare una legittima convocazione dell'assemblea.

Tale modalità di comunicazione viene precisato - presenta rilevanti criticità, quali la mancanza di certezza di ricezione, non essendovi la garanzia che tutti i condòmini leggano il messaggio e il difetto di forma, non rappresentando la chat un mezzo di comunicazione ufficiale, come la Pec

o la raccomandata. Il giudice accertava, pertanto, l'irregolarità della convocazione dell'assemblea.

Nel caso specifico la delibera approvata nel corso di assemblea irregolare era comunque successivamente stata formalmente sostituita con una valida per cui il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava per la metà le spese del giudizio attesa la peculiarità della vicenda e il comportamento riparatorio successivo tenuto dal condominio.